

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLE ESENTE DIRITTE



21209/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9485/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 21209

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente - Ud. 12/07/2016
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9485-2011 proposto da:

DALMINE S.P.A. c.f. 00680620150, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO JANNONI, giusta delega in atti;

2016

2322

- **ricorrente** -

contro

ALBANI FABRIZIO C.F. LBNFRZ60L26A794E, AMADEO CESARE
 C.F. MDACSR58L15G159U, AVOGADRI ANGELO C.F.

VGDNLL56T24A794A, BEGNIGNA PIERANGELO C.F.
 BGNPNG57D13I951G, BERTULESSI ANGELO C.F.
 BRTNGL59T25G160E, BIRLINI AMBROGIO C.F.
 BRLMRG66M10B731F, BOLIS ALESSANDRO C.F.
 BLSLSN58E14A786J, BOLIS GIANFRANCO C.F.
 BLSGFR60T04A786H, BONO LUCIANO C.F. BNOLCN59D03A794U,
 BROLI FRANCESCO C.F. BRLFNC59D01A794I, CALLIONI ABRAMO
 C.F. CLLBRM60D22G159Y, CAMURALI GIUSEPPE C.F.
 CMRGPP60C19F205K, CHIODI OMAR C.F. CHDMRO75P26A794A,
 CIVIDINI ADELIO C.F. CVDDLA59S02A794K, CIVIDINI
 GIOVANNI C.F. GVDGNN61B19E148H, DEFENDI ROSSANO C.F.
 DFNRSN82T23B393M, DENTELLA GIUSEPPE C.F.
 DNTGPP61B04A794O, DORINI ANGELO C.F. DRNNGGL68C20L667H,
 DOTTI SERGIO DTTSRG56T31G159K, ESPOSITO EMILIO C.F.
 SPSMLE61R02C937B, FANTONI DARIO C.F. FNTDRA68S03A794Y,
 FRATUS ALEX C.F. FRTLXA74A09A794C, GAMBA ERMINIO C.F.
 CMBRMN59D20L404G, GOTTI SEVERINO C.F.
 GTTSRN57E05A215S, MAFFIOLETTI VIRGINIO C.F.
 MFFVGN59M10A794G, MOLOGNI ALESSANDRO C.F.
 MLGLSN53T25L404Y, MORETTI GIANNI C.F.
 MRTGNN55P26C937N, NATALI GIACINTO C.F.
 NTLGNT55H04E562E, NOVELLO SALVATORE C.F.
 NVLSVT72E14G317F, PESENTI LORIS C.F. PSNLRS58E27G159D,
 PICENNI PATRIK C.F. PCNPRK73C26G160J, PINOTTI
 SALVATORE C.F. PNTSVT59T24A794D, PIZZAMIGLIO MARCO
 C.F. PZZMRC58A20I951C, RAIMONDI EUGENIO C.F.

RMNGNE60T08L753C, RIVA GIULIO C.F. RVIGLI53A08I997B,
RUBIS EMILIO C.F. RBSMLE61H13M184H, SCALA MASSIMILIANO
C.F. SCLMSM76B07F839M, SCARDINA PAOLO C.F.
SCRPLA75B20G273N, SCARPELLINI STEFANO C.F.
SCRSFN70L06M147F, SCIMONE FRANCESCO C.F.
SCMFNC75M17A963V, TEVENINI OLIVIERO C.F.
TVNLVR57A26A794K, UBBIALI LEONELLO C.F.
BBLLLL59M24L753S, VOLTINO FERNANDO C.F.
VLTFNN60B09F027E, ZANETTI BRUNO C.F. ZNTBRN57R12G160P,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1,
presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
PIERLUIGI BOIOCCHI, giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

AGOSTINELLI ROBERTO C.F. GSTRRT74E06A794P, AMIGONI
GIOVAN BATTISTA C.F. MGNGNB53R16G259S, BRUGALI ELIO
C.F. BRGNGL54P22G160H, CASSOTTI FAUSTO C.F.
CSSFST54T24D221T, CASTELLI EUGENIO C.F.
CSTGNE59C03M147E, COLOMBO GUALTIERO C.F.
CLMGTR57B08A794P, LANZA GIAN ANDREA C.F.
LNZGND56E09A794X, LOCATELLI FIORENZO C.F.
LCTFNZ53T04G160S, MILESI CARLO C.F. MLSCRL51S17G118C,
NAVA GIACOMO C.F. NVAGCM52P10G160U, ONDEI STEFANO C.F.
NDOSFN67D22L388D, PANZA ANTONIO C.F. PNZNTN54L23A217C,
PARIS GIANCARLO C.F. PRSGCR55E30D588E, RONCELLI

MASSIMO C.F. RNCMSM73H07G160Z, ROVARIS RAIMONDO C.F.
RVRRND59T30D245M, RUGGERI GIOVAMBATTISTA C.F.
RGGGNB55D01M184G, SONZOGNI GIANMARIO C.F.
SNZGMR51B22A215Z, VITALI ALESSANDRO C.F.
VTLLSN80T05A794U;

- intimati -

avverso la sentenza n. 560/2010 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 11/12/2010 R.G.N. 259/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l'Avvocato GHERA FRANCESCO per delega Avvocato
GHERA EDOARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

PQM

Vedi Provvedimento Allegato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 613/09 accoglieva la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della Dalmine spa di condanna della società datrice di lavoro a retribuire la festività dell'8.12.2005. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 11.10.2010 rigettava l'appello della Dalmine; la Corte territoriale ricordava che la giornata dell'8 dicembre rientrava ai sensi dell'art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tale disposizione non può essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva. Per la Corte territoriale non poteva condividersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la tesi della parte appellante secondo la quale il lavoratore che non abbia svolto l'attività lavorativa durante la detta festività come nel caso in esame potrebbe rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione, posto il carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita. Tale diritto non risultava inciso dall'art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui "nessun lavoratore può rifiutarsi. Salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo": il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito direttamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Dalmine con un motivo corredato da memoria; resistono le parti intimato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 260/49; della legge 31 marzo 1954, n. 90; degli artt. 1362, 1363, 1368, 1371 c.c. con riferimento all'art. 5 parte speciale sezione III co. 14 del CCNL del 7.5.2003 per l'industria metalmeccanica. Non spettava la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata prestazione lavorativa avendo indebitamente i lavoratori intimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui all'art. 12 CCNL. Si trattava di un indebito rifiuto che paralizzava la pretesa al pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore. La giurisprudenza di legittimità non aveva adeguatamente valutato il caso del lavoratore che non presta la propria attività lavorativa per sua espressa volontà, per giunta contraria alle previsioni della contrattazione collettiva.

Il motivo appare infondato; la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 91761997; Cass/2004), che si condivide pienamente e cui si intende dare continuità secondo la quale il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, come ha correttamente specificato già la Corte di appello, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, la cui legittimità non rientra nel *thema decidendum* della presente controversia, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare. Non devono affrontarsi le considerazioni svolte sul ricorso circa lo "scambio" che sarebbe stato effettuato in sede contrattuale tra obbligo di svolgere il lavoro straordinario e trattamento di miglior favore in ordine a numerosi istituti sia perché il CCNL non è stato prodotto, né si è indicato l'incartamento processuale ove lo stesso sarebbe reperibile, sia perché non si ricostruisce come tali difese siano state introdotte nei precedenti gradi del giudizio.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza in favore delle parti costituite, nulle nei confronti delle residue parti intime.

P.Q.M.


La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4100,00 di cui euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. ~~Nulla~~ nei confronti delle residue parti intime

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.7.2016

Il Consigliere estensore


(dr. Giuseppe Bronzini)



IL CANCELLIERE
Maria Rita Giacoia



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

oggi, 19/10/16



IL CANCELLIERE
Maria Rita Giacoia

